

L.R. n. 25 del 28 giugno 2023 – Artt. 5, 11 e 15

Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente.

(...)

Art. 5 *Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio* ².

1. La Regione garantisce nel proprio territorio, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro, per come definiti dall'*articolo 28 del D.Lgs. 150/2015*, attraverso il sistema regionale dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 7 della presente legge, a favore di disoccupati, lavoratori e imprese, assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che garantiscono la presenza e la funzionalità dei centri per l'impiego e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso interventi di aggiornamento, formazione, riqualificazione e rafforzamento delle competenze;

c) misure di attivazione al lavoro dei disoccupati, dei beneficiari di ammortizzatori sociali e degli interventi di integrazione al reddito attraverso meccanismi che incentivano la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;

d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), effettuando uno specifico monitoraggio degli effetti ottenuti con le procedure di assunzione previsti dalla legge medesima;

e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'*articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

f) l'erogazione dei servizi del lavoro ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 150/2015* e del *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, a partire dalla profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'*articolo 20 del D.Lgs. 150/2015*;

g) i servizi di assistenza alla ricollocazione, in riferimento alle relative misure nazionali e regionali, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

h) i servizi di informazione, orientamento, consulenza, preselezione, recruitment e placement a livello comunitario attraverso la rete EURES - servizi europei per l'impiego, di cui al *Regolamento (CE) n. 2016/589 del Parlamento Europeo del 13 aprile 2016*, attraverso l'apposito settore istituito nell'ambito del dipartimento competente.

2. La Regione favorisce la definizione e l'aggiornamento costante degli standard di servizio e dell'unità di costo standard in relazione all'erogazione dei LEP definiti dalla normativa statale, al fine di costruire un sistema regionale trasparente di gestione delle risorse dedicate ai servizi e alle politiche attive del lavoro.

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(...)

Art. 11 *Sistema informativo regionale del lavoro* ⁽¹⁴⁾.

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva del lavoro e dell'offerta formativa e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. In vista dell'implementazione del sistema informativo unico nazionale, ai sensi dell'*articolo 13 del D.Lgs. 150/2015* e dell'*articolo 6 del decreto-legge 4/2019* convertito dalla *legge 26/2019*, il sistema informativo in uso alla Regione, deve garantire l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità dei dati con il SIL, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti.

3. Le attività di sviluppo e gestione operativa del sistema informativo del lavoro sono attribuite all'ARPAL Calabria per le parti di competenza regionale, in coordinamento con l'ANPAL, in attuazione di apposito atto di indirizzo del dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale, al fine di supportare la programmazione

regionale, il coordinamento e il funzionamento della rete regionale di servizi per il lavoro, la cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini e delle imprese.

4. Il Sistema informativo regionale rappresenta lo strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro e opera anche come sistema di supporto alla rilevazione e promozione dei fabbisogni formativi e professionali delle imprese.

5. Il Sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di condivisione di informazioni nonché di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e unionali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(...)

Art. 15 *Funzioni dell'ARPAL Calabria* ⁽¹⁸⁾,

1. L'ARPAL Calabria è ente tecnico-operativo e strumentale della Regione e provvede a:

a) supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro, formazione e apprendimento permanente ad essa affidati dalla Regione;

b) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'*articolo 4 del D.Lgs. 150/2015*;

c) gestire il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 11, in raccordo con l'ANPAL, nonché il nodo di coordinamento regionale con il sistema nazionale e, in ogni caso, le attività di competenza della Regione nell'ambito del sistema informativo unico del lavoro;

d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'*articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 150/2015*;

e) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

f) supportare la Regione nell'attuazione degli standard qualitativi regionali di cui alla lettera d), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;

g) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

h) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;

i) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

j) promuovere misure di politiche attive del lavoro, anche attraverso la realizzazione di progetti d'inserimento lavorativo, utilizzando l'istituto del tirocinio formativo e di orientamento;

k) promuovere interventi che aumentano il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e tesi a favorire la diffusione dell'istituto;

l) promuovere e sostenere l'autoimpiego come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico- produttivo;

m) favorire il ricorso al sistema di formazione duale in raccordo con le imprese e la promozione del duale nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), coerentemente con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022, n. 139 (Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale);

n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;

o) collaborare con l'Unità di intervento e di gestione delle crisi aziendali di cui all'articolo 9, al fine di fornire assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali;

p) supportare la Regione nella gestione e realizzazione delle misure per l'attuazione di politiche attive per la ricollocazione collettiva dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area territoriale di crisi, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 26;

q) coordinare l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui all'articolo 10, per le diverse funzioni integrate previste e per l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi e monitoraggio delle dinamiche occupazionali e della domanda delle imprese;

r) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;

s) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;

t) svolgere supporto tecnico ai dipartimenti regionali in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia;

u) supportare la Regione nelle attività di reclutamento, aggiornamento, formazione e sviluppo professionale del personale della Giunta regionale e degli enti sub-regionali strumentali;

v) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.

2. L'ARPAL, in attuazione del *decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13* (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze), è l'ente titolato a erogare, sulla base di specifiche disposizioni regionali, i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

3. L'ARPAL è individuata quale organismo per l'esecuzione delle operazioni e dei programmi regionali cofinanziati da risorse dello Stato e dell'Unione europea.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica e strumentali alle politiche per il lavoro.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento, vedi la *Delib.G.R. 13 settembre 2023, n. 471*.

(...)